Conto corrente con la posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 229 del 27 settembre 1941-XIX
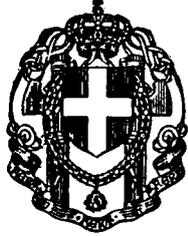
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 settembre 1941-XIX, n. **1022.**

Ordinamento giudiziario militare.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 settembre 1941-XIX, n. **1023.**

Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 9 settembre 1941-XIX, n. 1022.

Ordinamento giudiziario militare.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, presentata nell'udienza del 9 settembre 1941-XIX, per l'approvazione del testo dell'Ordinamento giudiziario militare.

SIRE,

Il testo dell'ordinamento giudiziario militare, che ho l'onore di presentare alla Vostra Augusta sanzione, detta le norme riflettenti la organizzazione e la costituzione, in generale, del tribunale supremo militare e dei tribunali militari, così in tempo di pace, come in tempo di guerra; norme, come è naturale, strettamente legate alle disposizioni della parte procedurale dei nuovi codici penali militari, che avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

La Commissione Reale, incaricata di redigere i progetti preliminari dei codici penali militari di pace e di guerra, aveva in essi inserita anche questa parte dell'ordinamento giudiziario, uniformandosi, in via di massima, al sistema seguito dalla legislazione precedente.

Di avviso diverso fu la Commissione ministeriale, che provvide alla redazione dei progetti definitivi. Essa stralciò questa parte dai progetti medesimi, per farne una legge distinta e separata dai codici, in conformità del sistema adottato in relazione alla giustizia ordinaria. La separazione è manifestamente opportuna. E' bene che le norme riflettenti l'ordinamento giudiziario, che deve conformarsi in ogni tempo alle esigenze degli ordinamenti militari, costituiscano un testo di legge distinto dai codici, contenenti un complesso di disposizioni che hanno necessariamente carattere di stabilità.

1. — Il nuovo ordinamento giudiziario militare si ispira al principio fondamentale della unità della organizzazione militare, nella quale la suddivisione nelle singole forze armate risponde a esclusive esigenze di natura tecnica, ma non incide sul concetto unitario del servizio militare e sulla identità dei doveri che incombono a coloro che sono chiamati a prestarlo.

E' naturale che a questa identità di doveri debba corrispondere una organizzazione unitaria del sistema giudiziario militare, diretto ad assicurarne la estrema tutela, pur non trascurandosi la indiscutibile esigenza di far sì che la costituzione del giudice militare risponda a quel requisito di tecnicità, che, in taluni casi, può conseguirsi soltanto con l'intervento di elementi tratti dalla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato.

A questi principi si ispirano le linee fondamentali del nuovo ordinamento, nel quale — in deroga al sistema rimasto finora in vigore più per tradizione che per ragioni sostanziali — si prevede la costituzione di tribunali unici per tutte le forze armate dello Stato, costituiti indifferentemente presso i comandi di grandi unità di ciascuna di esse; prevalentemente — dal punto di vista numerico — presso quelli del Regio esercito.

Dei tribunali militari fa parte organicamente un adeguato numero di giudici (22) — oltre il presidente e il relatore — rappresentanti proporzionalmente le varie forze armate (cinque del Regio esercito, cinque della Regia marina, cinque della Regia aeronautica, cinque della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e due della Regia guardia di finanza). Ma, poichè la funzione specifica del giudice ha carattere accessorio rispetto a quella più generica di ufficiale, e poichè l'esercizio di essa non impedisce che l'ufficiale sia adibito ad altri incarichi, l'ampiezza dell'organico, necessaria per assicurare la diversa composizione del collegio in relazione alle varie ipotesi prevedute dalla legge, non incide sostanzialmente sulla organizzazione degli altri servizi delle forze armate, e non distrae dal loro normale impiego gli ufficiali a cui la funzione di giudice è conferita.

Comunque, è data facoltà ai Ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica di non designare ufficiali delle rispettive forze per i tribunali costituiti presso i comandi da essi non dipendenti. Questa disposizione, coordinata con le altre che impongono l'intervento nel collegio giudicante di ufficiali della forza armata a cui appartiene l'imputato e la rimessione del procedimento ad altro tribunale, qualora tale intervento non sia possibile in quello originariamente competente, concilia la esigenza di non derogare al principio della unicità della giurisdizione con quella di consentire — quando ciò sia ritenuto opportuno — che, ad esempio, i militari della marina e quelli dell'esercito siano, rispettivamente, giudicati dai tribunali costituiti presso i comandi marittimi o dell'esercito. Basta, infatti, per conseguire tale effetto, che i Ministri della guerra e della marina non designino ufficiali giudici della rispettiva forza armata per i tribunali non costituiti presso i propri comandi.

E' poi stata soppressa, per quanto riflette l'organico dei tribunali militari, la distinzione — che non è apparsa sufficientemente giustificata — fra giudici effettivi e giudici supplenti. Tutti i giudici hanno qualità di effettivi, e possono essere nominati fra gli ufficiali residenti nell'ambito della circoscrizione del tribunale; ciò che, fra l'altro, può agevolare la convocazione di questo — quando lo si ritenga indispensabile per ragioni di giustizia o di servizio — anche in luogo diverso dalla sua sede ordinaria.

2. — Particolarmente curata è la casistica concernente la diversa composizione del collegio, in dipendenza della natura del fatto che forma oggetto della imputazione, dell'appartenenza dell'imputato a una o ad altra delle forze armate, e del grado di coloro, a cui il giudizio si riferisce:

a) per il primo caso, prevale il principio della tecnicità del giudice, e si stabilisce che, quando il fatto, su cui deve cadere il giudizio, ha carattere tecnico, terrestre, marittimo od aereo, tutti i giudici devono appartenere, rispettivamente, all'esercito, alla marina o all'aeronautica;

b) in relazione all'appartenenza dell'imputato alle forze armate, è prescritto (art. 15) che, nei giudizi a carico di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, almeno due dei tre giudici militari che compongono il collegio — oltre il presidente e il giudice relatore (magistrato) — devono appartenere alla stessa forza a cui appartiene l'imputato. Resta così assicurata, di regola, la prevalenza numerica, in seno al collegio, dei giudici della forza armata di cui fa parte l'imputato. Nei giudizi contro militari della Regia guardia di finanza o contro militari del Corpo di polizia dell'Africa italiana, uno dei giudici militari deve appartenere alla stessa forza dell'imputato;

c) per quanto concerne il grado dell'imputato, il nuovo ordinamento mantiene sostanzialmente in vigore le norme della precedente legislazione in questa materia, apportando soltanto alcune modificazioni d'indole tecnica, suggerite dalla più recente esperienza. Fermo, in linea di massima, il principio che l'inferiore non possa essere elevato a giudice del superiore, si sono dovute ammettere alcune eccezioni, per il caso che manchino, in relazione al grado elevato dell'imputato, ufficiali che rispondano ai prescritti requisiti. Le norme speciali, in tale materia, concernono il giudizio a carico di capitani o di ufficiali di grado più elevato, dato che, per gli imputati di grado minore, l'osservanza del principio predetto resta assicurata mediante la normale costituzione del tribunale, in cui il grado minimo dei giudici militari è quello di capitano.

3. — Discostandosi dal progetto preliminare presentato dalla Commissione Reale, che prevedeva (articoli 274-278) l'istituzione di una commissione istruttoria deliberante sulle risultanze dell'istruzione, il nuovo ordinamento — in corrispondenza con le disposizioni procedurali dei nuovi codici penali militari — si uniforma, di regola, alla legge di rito comune, anche per quanto concerne i compiti del giudice istruttore, affidati a un magistrato militare, in considerazione della natura prevalentemente tecnica della sua funzione.

4. — Di particolare rilievo sono le modificazioni apportate alla organizzazione giudiziaria di bordo.

Resta fermo il sistema di una organizzazione a carattere potenziale e contingente, in cui siano previste le modalità per la formazione del tribunale e degli organi che devono concorrere al suo funzionamento, alla effettiva costituzione dei quali si procede soltanto quando si verifica un reato di competenza del tribunale medesimo. Ma la nuova legge contempla un solo organo giudiziario (tribunale militare di bordo), sopprimendo la distinzione fra consiglio di guerra e consiglio

sommario, che è apparsa anacronistica e contrastante, senza giustificato motivo, con l'organizzazione giudiziaria di carattere territoriale.

La costituzione del tribunale di bordo è sostanzialmente analoga a quella dei tribunali territoriali, per quanto concerne il numero e il grado dei giudici. Tuttavia, non si prevede presso di essi l'intervento di elementi tecnici (magistrati militari), non sembrando consigliabile la costituzione di uffici di carattere permanente, che sarebbero quasi certamente destinati all'inerzia, tenuto conto del possibile frazionamento e della mutevole organizzazione delle forze navali.

D'altra parte, è giusto che il comandante — a cui resta conferita la funzione del pubblico ministero per il promovimento dell'azione penale e quella giurisdizionale per le decisioni da adottare nella fase dell'istruzione — conservi, nella organizzazione navale, quella somma di poteri, che lo pongono all'apice della gerarchia, rispetto a tutte le manifestazioni del servizio.

5. — Altra importante innovazione (art. 45), rispetto al sistema delle leggi precedenti, è quella relativa alla costituzione e composizione del tribunale supremo militare. Di questo fanno parte ufficiali generali delle forze armate, magistrati militari, consiglieri della corte suprema di cassazione e consiglieri di Stato.

In sede di giudizio a seguito di ricorso per nullità contro le sentenze dei giudici militari, si è mantenuto fermo il criterio della prevalenza numerica dell'elemento tecnico, rappresentato — oltre che da un alto magistrato militare (consigliere relatore) — da consiglieri della corte suprema di cassazione, i quali, per l'affinità della funzione, sono apparsi i più idonei a dare al supremo consesso giudiziario militare un prezioso contributo nella interpretazione della legge penale. E' stato così accolto il voto, che fu già formulato dalla Commissione Senatoria, nella relazione al progetto di legge presentato dal Governo, per essere autorizzato a provvedere alla revisione della legislazione penale militare.

Continuano, peraltro, a far parte dell'organico del tribunale supremo militare anche i consiglieri di Stato, i quali interverranno nel collegio soltanto quando questo è chiamato a pronunciarsi su determinati oggetti, e, in particolare, sulle questioni concernenti la riabilitazione militare, la reintegrazione nel grado, l'impiego di persone divenute incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato e, in taluni casi, la cancellazione dai ruoli degli ufficiali del Regio esercito. Trattasi di materie speciali, che hanno eminenti riflessi di carattere militare e amministrativo, e per l'esame delle quali è opportuno assicurare, in seno al collegio giudicante, la prevalenza numerica dei militari e il diretto e validissimo contributo dei magistrati dell'ordine amministrativo.

E' anche preveduta la possibilità che il tribunale supremo militare funzioni in più sezioni. Ciò è giustificato dalla massa di lavoro, che questo supremo organo giudiziario è chiamato ad assolvere, e che sarà ancora più rilevante dopo l'attuazione dei nuovi codici penali militari.

In tal modo sono state conciliate le esigenze indeclinabili di una retta amministrazione della giustizia militare, anche nell'organo che rappresenta il suo più alto esponente, con la necessità di assicurare un giudizio risultante dalla massima capacità tecnica, non disgiunta da un altissimo grado di sensibilità militare.

6. — Per quanto concerne l'organizzazione giudiziaria militare del tempo di guerra, la riforma mantiene quasi integralmente i lineamenti della legislazione precedente, che una ormai lunga esperienza ha dimostrato adeguati, in generale, alle necessità delle forze armate e a quelle preminenti della condotta della guerra.

In linea di massima, in quanto siano applicabili, valgono i principi regolatori dell'ordinamento giudiziario del tempo di pace; ferme, in ogni caso, le norme speciali dettate espressamente per il tempo di guerra, del quale esse tengono presenti le necessità particolari di dinamismo, di semplicità e di esemplarità.

Si prevede la costituzione di tribunali aventi carattere e giurisdizione territoriale; nonchè di tribunali (di armata o di corpo d'armata) istituiti al seguito delle unità mobilitate con competenza strettamente personale, limitatamente alle persone che appartengono alle unità medesime o che dipendono da esse.

La concreta formazione di tutti i tribunali di guerra è disposta — come è naturale — da chi ha la suprema responsabilità della condotta della guerra e l'alta vigilanza su tutti i servizi, ossia dal Comandante supremo (art. 65). Opportune eccezioni a questo principio sono ammesse soltanto per i casi in cui determinate parti delle forze armate (come, ad esempio, i corpi di spedizione, o, comunque, quelli costituenti unità isolate) si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo; nelle quali ipotesi appare conveniente lasciare al comandante delle forze predette il potere di decidere se debbano istituirsi tribunali militari per le unità da essi dipendenti.

La disciplina della organizzazione giudiziaria di guerra è, in via generale, la seguente:

a) i tribunali al seguito delle unità mobilitate estendono la loro giurisdizione — con carattere personale — sulle persone che fanno comunque parte delle unità medesime;

b) per le persone soggette alla giurisdizione militare, le quali non appartengono a grandi unità mobilitate (armate o corpi d'armata), e per quelle che appartengono a grandi unità presso cui il Comandante supremo non ha costituito un tribunale militare, la giurisdizione è esercitata dai tribunali militari territoriali di guerra, secondo i limiti delle rispettive circoscrizioni;

c) nel caso in cui il Comandante supremo non abbia istituito un tribunale militare territoriale di guerra in una o più parti del territorio in stato di guerra, la competenza per i procedimenti relativi è devoluta ai tribunali militari del tempo di pace, i quali funzionano, in tal caso, secondo il rito dei tribunali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali (art. 65, comma 3°).

E' questa una felice innovazione al sistema della legge precedente, che nella pratica si era rivelato non scevro di inconvenienti. In detta legge, infatti, in conseguenza della dichiarazione dello stato di guerra, cessava automaticamente il funzionamento dei tribunali militari territoriali del tempo di pace, subentrando la *formale* e *normale* costituzione di quelli di guerra. Sicchè, se, per necessità inerenti alla stessa organizzazione dei servizi, intercedeva un certo periodo di tempo fra la dichiarazione dello stato di guerra e la costituzione dei nuovi tribunali, poteva determinarsi un vuoto nella organizzazione giudiziaria, con notevoli conseguenze d'ordine procedurale.

Per quanto concerne la convocazione dei tribunali militari di guerra straordinari, si è stabilito (art. 84) che l'ordine relativo può essere dato soltanto da un comandante di divisione o di una maggiore unità, o da un comandante di piazza forte, non sembrando opportuno che a questa forma eccezionale di procedimento si possa ricorrere per iniziativa di comandi minori. Si è altresì stabilito (art. 85) che la convocazione non può aver luogo nelle sedi dei tribunali militari di guerra ordinari, venendo meno, in tal caso, la condizione che giustifica la immediata creazione di un apposito organo giudiziario. Tuttavia, quando il comandante, che sarebbe competente a convocare il tribunale straordinario, ritiene necessario che si proceda con la sommaria procedura stabilita per tale organo, investe del procedimento il tribunale ordinario esistente nel luogo, il quale procede secondo il rito di quello straordinario.

7. — L'opportuna norma dell'art. 63 prevede, quando ricorrono gravi motivi di disciplina o di servizio, la facoltà del Comandante supremo di alleviare il lavoro dei tribunali militari di guerra, devolvendo « determinati procedimenti », di competenza di questi, a quella dei tribunali militari territoriali non di guerra; i quali, peraltro, in tal caso, devono procedere con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

8. — Il progetto preliminare del codice penale militare di guerra (art. 275) prevedeva la creazione di un tribunale supremo militare di guerra, affinchè l'amministrazione della giustizia militare avesse, in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi organi, un assetto completo di guerra, alla dipendenza diretta del Comandante supremo. Ma, se, da un lato, non è parsa indispensabile l'istituzione di un supremo organo giudiziario di guerra assolutamente distinto da quello del tempo di pace, è sembrato, peraltro, necessario prevedere, nel nuovo ordinamento, la formale trasformazione — mediante una determinazione del Comandante supremo — del tribunale supremo militare del tempo di pace in tribunale supremo militare di guerra, tenuta presente la funzione che questo supremo organo giudiziario militare è chiamato a esercitare relativamente a tutta l'organizzazione della giustizia militare in guerra.

9. — L'organizzazione giudiziaria militare, specialmente per quanto concerne il numero e la sede dei tribunali, non può essere soggetta a frequenti variazioni, dipendenti dalla mutevole organizzazione delle forze armate dello Stato e dalla

stessa estensione del territorio nazionale. Il presente ordinamento tiene conto delle esigenze attuali; e la tabella, infatti, prevede la costituzione dei tribunali corrispondenti a quelli già esistenti, con l'aggiunta del tribunale di Zara, destinato a provvedere alle esigenze delle nuove provincie dalmate.

Peraltro, la circoscrizione dei singoli tribunali territoriali, non più legata a quella di una sola unità militare determinata — dappoichè, in via generale, comprende quella di più corpi d'armata — è stata stabilita (art. 7) con riferimento alle provincie, allo scopo di rendere più certa, e anche più stabile, la sfera di competenza territoriale dei singoli organi giudiziari militari; salva, in ogni caso, la facoltà di modificare, con decreto Reale, la circoscrizione giudiziaria (art. 7, comma ultimo).

Relativamente ai territori d'oltremare, rimangono in vigore gli ordinamenti esistenti, preveduti da leggi speciali, ispirate allo stesso criterio di unificazione della giurisdizione, che viene ora adottato per il territorio metropolitano (art. 2, comma ultimo).

10. — Norme speciali, dettate dall'esperienza, disciplinano — così in tempo di pace, come in tempo di guerra — l'intervento dei difensori militari e civili nei procedimenti davanti ai tribunali militari, contemperando la necessità di una rigida tutela delle istituzioni militari con le inderogabili esigenze della difesa (articoli 53 a 56, 90 e 91).

11. — Un problema essenziale si pone ora al legislatore: quello di potenziare l'organizzazione tecnica della giustizia militare, in modo che possa assolvere con mezzi adeguati il ponderoso compito che le deriva dalle nuove leggi in materia di diritto sostanziale e formale. Queste, nel supremo fine di tutelare efficacemente gli interessi delle forze armate, estendono la nozione del reato militare e la giurisdizione militare oltre quei limiti rigorosi di materia e di persona, che potevano ritenersi adeguati alle necessità di una sorpassata organizzazione militare. Il principio che debba prevalere la diretta tutela degli interessi militari in tutti i casi in cui questi risultino lesi o posti in pericolo, ancorchè da parte di persone che non appartengono alle forze armate dello Stato, già consacrato nel nuovo sistema penale di rito comune, trova nella nuova legge un ulteriore incremento. Occorre ora provvedere al migliore assetto degli organi tecnici, chiamati ad amministrare la giustizia militare. L'art. 92 riserva ad altri provvedimenti legislativi questo nuovo e importantissimo compito.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra,
per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo dell'« Ordinamento giudiziario militare », allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 87. — MANCINI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE

CAPO I.

Dei tribunali militari, in generale.

SEZIONE I.

Costituzione organica dei tribunali militari.

Art. 1.

(Organi della giustizia penale militare).

La giustizia penale militare è amministrata:
1° dai tribunali militari;
2° dal tribunale supremo militare.

Art. 2.

(Specie dei tribunali militari).

I tribunali militari si distinguono in:
1° tribunali militari territoriali;
2° tribunali militari di bordo.

Ove occorra, possono stabilirsi, con decreto Reale, uno o più tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dei luoghi, nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi spediti all'estero, fermo, in quest'ultimo caso, il potere del comandante di emanare bandi, a norma dei codici penali militari. La competenza dei tribunali anzidetti è determinata dallo stesso decreto che li istituisce.

Per i tribunali militari non compresi nella tabella annessa a questo ordinamento, si provvede mediante ordinamenti speciali.

Art. 3.

(Uffici del tribunale militare territoriale).

Presso ciascun tribunale militare territoriale sono costituiti:
1° un ufficio di presidenza;

2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d'istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.

Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti.

Art. 4.

(Uffici del tribunale supremo militare).

Presso il tribunale supremo militare sono costituiti:
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio di cancelleria.

Art. 5.

(Servizio di messi giudiziari militari).

I regolamenti militari, approvati con decreto Reale, provvedono all'ordinamento di un servizio di messi giudiziari militari presso i tribunali militari e il tribunale supremo militare.

Art. 6.

(Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le forze armate dello Stato).

Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili in relazione all'ordinamento del Regio esercito, in tale indicazione s'intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

Art. 7.

(Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti).

I tribunali militari territoriali sono istituiti presso i comandi di corpo d'armata, o presso i comandi corrispondenti delle altre forze armate dello Stato.

I tribunali militari territoriali sono dodici, salve le disposizioni degli ordinamenti speciali. Essi hanno sede, rispettivamente, a Torino, Milano, Bologna, Verona, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, La Spezia, Taranto e Zara. Essi sono costituiti, rispettivamente, presso il comando per ciascuno indicato nella tabella annessa a questa legge (allegato *A*), ed estendono la loro competenza sul territorio delle provincie per ciascuno indicate nella tabella medesima.

Con decreto Reale, possono istituirsi, permanentemente o temporaneamente, altri tribunali militari territoriali oltre quelli indicati nel comma precedente, anche in sede diversa da quella del comando presso cui il tribunale è istituito. In tal caso, con lo stesso decreto è stabilita la circoscrizione dei tribunali di nuova istituzione, modificandosi, ove occorra, quella dei tribunali preesistenti. I tribunali istituiti a norma di questo comma possono essere soppressi con decreto Reale.

Con decreto Reale, possono altresì istituirsi o sopprimersi sezioni di tribunali militari. In questo caso, lo stesso decreto determina, ove occorra, i rapporti giurisdizionali e gerarchici fra la sezione e il tribunale militare presso il quale è istituita.

I decreti Reali indicati nei due commi precedenti sono emanati su proposta del Ministro militare interessato, di intesa con gli altri Ministri militari e con il Ministro delle finanze.

Con decreto Reale, può essere modificata la circoscrizione dei tribunali militari territoriali.

Art. 8.

(Composizione organica dei tribunali militari territoriali).

I tribunali militari territoriali sono costituiti:

1° di un presidente, avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato;

2° di uno o più giudici relatori, appartenenti alla magistratura militare;

3° di ventidue giudici, di cui sedici ufficiali superiori e sei capitani, salvo che il servizio della giustizia ne richieda un numero maggiore; nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anch'essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice militare di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.

Con decreto Reale, può disporsi che nel tribunale militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado o più anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati per il giudizio a ciascuna sezione.

Il presidente e i giudici possono avere altri incarichi, ferme le cause di dispensa indicate nell'articolo 10, e ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare, a norma dei regolamenti militari, approvati con decreto Reale.

Art. 9.

(Nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari territoriali).

Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto Reale.

Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti.

Art. 10.

(Cause di dispensa dall'ufficio di presidente o di giudice).

Non possono essere destinati alle funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari:

1° gli ufficiali che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

2° il Capo di stato maggiore generale;

3° i Capi e i Sottocapi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

4° gli ufficiali della Casa militare del Re Imperatore e dei Principi Reali;

5° gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare dei ministeri militari;

6° l'ufficiale che ha funzioni di presidente o di giudice del tribunale supremo militare.

Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di presidente o di giudice, tranne che i regolamenti militari, approvati con decreto Reale, dispongano altrimenti.

Art. 11.

(Incapacità per l'ufficio di presidente o di giudice).

Non possono esercitare le funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari gli ufficiali sottoposti a procedimento penale o a un consiglio di disciplina.

Art. 12.

(Rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione organica dei tribunali militari).

Il presidente deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene il comando presso cui è istituito il tribunale; e, per la Regia marina, deve inoltre appartenere al corpo di stato maggiore.

I giudici devono appartenere: cinque al Regio esercito, cinque alla Regia marina, cinque alla Regia aeronautica, cinque alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, due alla Regia guardia di finanza.

Dei giudici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quattro, per ciascuna forza, sono scelti fra gli ufficiali superiori.

Quando ricorrono particolari esigenze di servizio, i Ministri della guerra, della marina o dell'aeronautica hanno facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali istituiti presso comandi da essi, rispettivamente, non dipendenti.

Art. 13.

(Cessazione dall'ufficio di giudice).

L'ufficio di presidente o di giudice cessa, se l'ufficiale che ne è investito:

1° non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale;

2° è promosso;

3° ha cessato dal servizio;

4° è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, o nella perdita del grado.

Il presidente e i giudici nominati in sostituzione di quelli, che cessano dalla carica a norma di questo articolo, durano nella funzione per il tempo che rimaneva ai sostituiti per compiere il biennio, per il quale erano stati nominati.

Art. 14.

(Composizione del collegio giudicante).

Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento:

1° del presidente;

2° di un giudice relatore;

3° di tre giudici militari.

Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna.

I giudici sono designati dal presidente del tribunale.

Art. 15.

(Composizione del collegio giudicante, in relazione all'appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato).

Nei giudizi a carico di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, almeno due giudici militari devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene l'imputato. Dei giudici della Regia marina, almeno uno deve appartenere al corpo di stato maggiore.

Nei giudizi a carico di militari della Regia guardia di finanza, uno dei giudici militari deve appartenere alla detta forza armata.

Ove più siano gli imputati e appartenenti a forze armate diverse, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero di imputati, o infine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

Quando si tratti di giudicare alcuno dei reati preveduti dagli articoli 103, 105 a 108, 110 a 115, 117, 121, 124 e 125 del codice penale militare di pace, il presidente e tutti i giudici militari, che compongono il tribunale, devono essere, rispettivamente, ufficiali del Regio esercito, o ufficiali del corpo di stato maggiore della Regia marina, o ufficiali della Regia aeronautica, secondo che l'imputato appartenga ad alcuna di dette forze militari.

Nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo di polizia dell'Africa italiana, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal presidente del tribunale competente fra quelli all'uopo designati ogni biennio dal Ministro dell'Africa italiana.

Se fra gli ufficiali designati del Corpo di polizia dell'Africa italiana non ve ne è alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado predetto, che siano residenti nel Regno.

L'estrazione preveduta dal comma precedente è fatta dal comandante generale del corpo, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore del tribunale competente, con l'assistenza del capo della segreteria del corpo medesimo.

Art. 16.

(Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato).

Ferme le disposizioni dell'articolo precedente, per il giudizio a carico di ufficiali aventi grado di capi-

tano, o corrispondente, ovvero grado superiore, il presidente e i giudici militari devono avere il grado rispettivamente indicato nella tabella seguente:

Grado dell'imputato	Grado del presidente	Grado dei giudici
1. — Capitano o grado corrispondente.	Generale di brigata o grado corrispondente.	3 ufficiali superiori.
2. — Maggiore o grado corrispondente.	Generale di brigata o grado corrispondente.	3 colonnelli o tenenti colonnelli o gradi corrispondenti.
3. — Tenente colonnello o grado corrispondente.	Generale di brigata o grado corrispondente.	3 colonnelli o gradi corrispondenti.
4. — Colonnello o grado corrispondente.	Generale di divisione o grado corrispondente.	3 generali di brigata o grado corrispondente.
5. — Generale di brigata o grado corrispondente.	Generale di corpo d'armata o grado corrispondente.	3 generali di divisione o grado corrispondente.
6. — Generale di divisione o grado corrispondente.	Generale d'armata o designato d'armata o grado corrispondente.	3 generali di corpo d'armata o grado corrispondente.
7. — Generale di corpo d'armata o grado corrispondente.	Generale d'armata o designato d'armata o grado corrispondente.	3 generali d'armata o designati d'armata o grado corrispondente.

In ogni altro caso non preveduto dal comma precedente, il presidente e i giudici devono essere di grado almeno eguale a quello dell'imputato, ma possibilmente più anziani.

Fanno parte di diritto del collegio giudicante, sempre che il grado lo consenta, i giudici del tribunale militare, nonchè il presidente, sia in tale qualità, sia in quella di giudice; ma qualora il presidente o i giudici del tribunale militare non abbiano i requisiti indicati nell'articolo precedente e nel primo comma di questo articolo, sono sostituiti da altri ufficiali, designati per estrazione a sorte, con le modalità stabilite dai due articoli seguenti.

Per il giudice relatore, si osserva la disposizione dell'articolo 27.

Art. 17.

(Giudizio a carico di capitani o di ufficiali superiori).

Per il giudizio a carico di ufficiali di grado non superiore a colonnello, l'estrazione a sorte, preveduta dall'articolo precedente, è fatta fra gli ufficiali in servizio, che abbiano il grado richiesto e che risiedano nel territorio del comando, presso cui il tribunale è costituito; ovvero, se nella circoscrizione di questo comando non si trovano gli ufficiali nel numero e del grado richiesti dalla legge ai fini dell'estrazione a sorte, anche fra quelli residenti nel territorio del comando viciniore. Alla estrazione procede il capo di stato maggiore del comando presso cui il tribunale è costituito, alla presenza del comandante e del procuratore militare del Re Imperatore del tribunale competente, nei modi stabiliti dal regolamento giudiziario militare.

Art. 18.

(Giudizio a carico di ufficiali generali).

Per il giudizio a carico di ufficiali generali, l'estrazione a sorte, preveduta dall'articolo 16, è fatta in pubblica udienza, dal presidente del tribunale supremo militare fra tutti gli ufficiali generali in servizio, aventi il grado richiesto e residenti nel Regno.

Se il numero degli ufficiali generali ammessi alla estrazione a sorte non è superiore a quello richiesto, sono compresi nella estrazione anche gli ufficiali generali di grado immediatamente inferiore, purchè di grado non inferiore a quello dell'imputato e di lui più anziani.

In mancanza di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità richiesti, sono compresi nella estrazione anche gli ufficiali generali in congedo. Mancando anche questi, sono compresi nella estrazione gli ufficiali generali dello stesso grado dell'imputato, ancorchè meno anziani, e, in difetto, quelli del grado immediatamente inferiore.

Art. 19.

(Caso di imputati di grado diverso).

Nei giudizi a carico di più imputati aventi grado diverso, la composizione del tribunale è determinata dal grado più elevato.

Art. 20.

(Assistenza di giudici supplenti).

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici assistano all'udienza in qualità di supplenti. Questi però non possono prendere parte alla votazione, tranne che per impedimento sopraggiunto ai giudici, che compongono il tribunale.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di alcuno dei giudici, i supplenti lo sostituiscono per ordine di maggior grado, e, a parità di grado, per ordine di maggiore anzianità.

Art. 21.

(Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale).

Quando esigenze di servizio o ragioni di opportunità lo richiedano, il presidente, su domanda del pubblico ministero, può ordinare, con decreto, che il dibattimento si svolga in luogo diverso da quello dove ha sede il tribunale. Il decreto non è soggetto a impugnazione.

Art. 22.

(Rimessione ad altro tribunale militare per il giudizio).

Quando, nel caso preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 12, per la mancanza di giudici di alcuna delle forze armate dello Stato, il collegio giudicante non possa essere composto nei modi stabiliti dall'articolo 15, il pubblico ministero o il giudice istruttore, rispettivamente, con la richiesta del decreto di citazione a giudizio o con la sentenza di rinvio a giudizio, rimette la causa al tribunale militare più vicino, nel quale sia possibile comporre il collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto articolo 15.

SEZIONE II.

Dell'ufficio di presidenza.

Art. 23.

(Norma generale).

L'ufficio di presidente si compone del presidente e di uno o più ufficiali addetti.

SEZIONE III.

Dell'ufficio del pubblico ministero.

Art. 24.

(*Norma generale*).

L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare del Re Imperatore e di uno o più vice procuratori militari e sostituti, appartenenti alla magistratura militare.

SEZIONE IV.

Dell'ufficio di istruzione.

Art. 25.

(*Norma generale. Procedimento a carico di ufficiali generali*).

L'ufficio di istruzione presso ogni tribunale militare territoriale si compone di uno o più giudici istruttori, appartenenti alla magistratura militare.

Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare del Re Imperatore, designato dal procuratore generale militare del Re Imperatore. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.

SEZIONE V.

Dell'ufficio di cancelleria.

Art. 26.

(*Funzioni di cancelleria. funzionari che le esercitano*).

Le funzioni di cancelleria, presso i tribunali militari territoriali e gli uffici che in essi sono costituiti, sono esercitate da cancellieri, appartenenti al personale della giustizia militare.

SEZIONE VI.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 27.

(*Norme speciali per i procedimenti a carico di ufficiali generali*).

Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del pubblico ministero nel dibattimento e quelle di giudice relatore sono esercitate, rispettivamente, da un sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore e da un consigliere relatore della magistratura militare.

CAPO II.

Dei tribunali militari di bordo.

Art. 28.

(*Organi della giurisdizione militare di bordo*).

La giustizia penale militare sulle Regie navi è amministrata dai tribunali militari di bordo, che si costituiscono ogni qualvolta si debba procedere per un reato di loro competenza.

Art. 29.

(*Composizione dei tribunali militari di bordo*).

I tribunali militari di bordo si compongono:

1° di un presidente, capitano di vascello o capitano di fregata;

2° di quattro giudici, di cui due ufficiali superiori e due tenenti di vascello o capitani.

In ogni caso, i due giudici ufficiali superiori devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

Art. 30.

(*Composizione del tribunale in relazione al grado dell'imputato*).

Se l'imputato ha grado di tenente di vascello o capitano, o grado superiore, il tribunale si compone in modo che il presidente sia superiore di almeno due gradi all'imputato, due giudici gli siano superiori almeno di un grado e due siano almeno di grado eguale, ma più anziani.

I quattro giudici indicati nel comma precedente devono essere meno elevati in grado, o di grado eguale ma meno anziani, del presidente.

In caso di mancanza di ufficiali del grado indicato nel primo comma per la funzione di presidente, tale funzione è esercitata dall'ufficiale più elevato in grado, purchè superiore almeno di un grado all'imputato.

Art. 31.

(*Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere marittimo*).

Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere marittimo, il presidente e i giudici sono scelti tra gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Art. 32.

(*Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico*).

Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere aeronautico, si osservano le norme seguenti:

1° se la nave è dislocata nelle acque del Regno, il giudizio è rimesso al tribunale militare territoriale del luogo dove la nave è dislocata o, se era in navigazione, del luogo del primo approdo;

2° se la nave è dislocata fuori delle acque del Regno, il giudizio è rimesso al tribunale militare di bordo, salvo che i Ministri interessati richiedano il procuratore generale militare del Re Imperatore perchè provochi la designazione, da parte del tribunale supremo militare, di un tribunale militare territoriale.

Quando il giudizio deve avvenire a bordo, il tribunale è composto del presidente, appartenente al corpo di stato maggiore della Regia marina, e di quattro giudici appartenenti agli ufficiali della Regia aeronautica imbarcati. In caso di mancanza di ufficiali della Regia aeronautica, i giudici sono scelti fra gli ufficiali della Regia marina.

Art. 33.

(*Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza degli imputati a forze armate diverse dalla Regia marina*).

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l'imputato appartiene a una forza armata imbarcata diversa dalla Regia marina, uno dei giudici deve appartenere alla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato.

Ove trattisi di più imputati, tutti appartenenti a forze armate diverse dalla Regia marina, due giudici devono appartenere alle altre forze armate, dandosi la preferenza a quelle a cui appartengono gli imputati più elevati in grado, o, a parità di grado, il maggior numero di imputati, o infine, a parità di grado e di numero, i più anziani nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.

In caso di mancanza di giudici della forza armata a cui appartiene l'imputato, i giudici mancanti sono sostituiti da ufficiali pari grado della Regia marina.

Art. 34.

(Norme per la composizione del tribunale e per l'estrazione a sorte).

Il presidente e i giudici sono estratti a sorte fra tutti gli ufficiali di marina aventi il grado richiesto dalla legge, che si trovano in servizio a bordo delle Regie navi appartenenti alla forza navale a cui appartiene l'imputato, e presenti sul luogo dove il tribunale deve convocarsi.

Se gli ufficiali di marina in servizio a bordo delle navi anzidette, aventi il grado stabilito per la composizione del tribunale, sono in numero uguale a quello rispettivamente richiesto per formarlo, sono chiamati tutti a farne parte.

Se gli ufficiali predetti sono in numero minore di quello rispettivamente richiesto dalla legge per ciascun grado, sono chiamati tutti a far parte del tribunale, e alla integrazione di esso si provvede mediante sorteggio fra gli ufficiali di grado corrispondente, appartenenti a tutte le forze navali presenti, e, in difetto, a tutte le forze armate eventualmente imbarcate. Ove non bastino neppure questi ultimi, si può discendere a ufficiali del grado immediatamente inferiore, finchè si raggiunga il numero fissato, preferendosi sempre, nello stesso grado, gli ufficiali di marina a quelli delle altre forze armate.

Se l'imputato è ufficiale, non possono in nessun caso essere chiamati a far parte del tribunale più di due ufficiali a lui inferiori.

Art. 35.

(Modalità della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici).

Alla composizione del tribunale si provvede non oltre il terzo giorno antecedente a quello fissato per la sua convocazione.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, la designazione e il sorteggio del presidente e dei giudici sono fatti dal comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.

All'estrazione a sorte procede lo stesso comandante, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato o del suo difensore, se già nominato.

Qualora il comandante rivesta grado di ammiraglio, e sia assente o impedito, all'estrazione a sorte procede, con le formalità anzidette, il suo capo di stato maggiore.

Contemporaneamente, e con le stesse norme, può procedersi al sorteggio di uno o più giudici supplenti, ferma la disposizione del numero 2° del primo comma dell'articolo 29.

Art. 36.

(Casi speciali d'incompatibilità o di dispensa).

Ferme le disposizioni degli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, 289 del codice penale militare di pace e 10 e 11 di questo ordinamento, non possono in nessun caso far parte dei tribunali militari di bordo, nè esercitarvi le funzioni del pubblico ministero, il comandante della nave a cui appartiene l'imputato, il comandante a cui spetta di provvedere alla costituzione del tribunale, e gli ufficiali addetti agli stati maggiori dei comandi delle squadre navali.

Art. 37.

(Ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario).

Il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 incarica un ufficiale di grado inferiore a quello stabilito per il presidente di esercitare le funzioni del pubblico ministero, e un ufficiale inferiore, preferibilmente appartenente al corpo del commissariato militare marittimo, di esercitare le funzioni di segretario nell'istruzione e nel giudizio.

Art. 38.

(Casi in cui non può costituirsi il tribunale).

Se, per mancanza a bordo degli ufficiali del grado richiesto dalle precedenti disposizioni, non sia possibile costituire il tribunale, il comandante indicato nel secondo comma dell'articolo 35 ordina la trasmissione degli atti al tribunale militare territoriale costituito presso il comando della forza armata a cui appartiene l'imputato, ovvero costituito presso qualsiasi altra forza armata quando l'imputato appartenga a una forza presso i cui comandi non sono costituiti tribunali, avente sede nel luogo più vicino a quello del commesso reato, o, se la nave era in navigazione, a quello del primo approdo.

CAPO III.

Dei tribunali militari presso forze armate concentrate o presso corpi di spedizione all'estero.

Art. 39.

(Norme per la costituzione dei tribunali).

L'ordinamento dei tribunali militari istituiti in applicazione del secondo comma dell'articolo 2 è regolato dalle stesse norme stabilite per i tribunali militari territoriali.

Quando, per ragioni di servizio, ai tribunali presso corpi di spedizione all'estero non possa essere destinato personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, il comandante generale delle forze militari concentrate designa tre ufficiali, perchè esercitino, rispettivamente, le funzioni del pubblico ministero, del giudice istruttore e del cancelliere.

Art. 40.

(Istituzione di sezioni di tribunali).

Il comandante generale di un corpo di spedizione all'estero ha facoltà di istituire sezioni di tribunali militari, determinandone la competenza; osservate, per l'ordinamento, le norme enunciate nell'articolo precedente.

Art. 41.
(Potere di emanare bandi).

Il comandante di un corpo di spedizione all'estero ha il potere di emanare, in materia di ordinamento e di giurisdizione penale militare, bandi, che hanno valore di legge per il corpo di spedizione; salva, quando ne ricorrano le condizioni, l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra.

Art. 42.
(Casi in cui non può costituirsi il tribunale).

Se la convocazione del tribunale militare non è possibile per mancanza di personale o per altre circostanze, il comandante del corpo di spedizione, dopo aver disposto per l'accertamento del reato, e, occorrendo, per l'arresto dell'imputato, ordina il rinvio della causa al tribunale militare del Regno, competente a norma dell'ultimo comma dell'articolo 282 del codice penale militare di pace.

CAPO IV.
Del tribunale supremo militare.

Art. 43.
(Sede e costituzione del tribunale supremo militare).

Il tribunale supremo militare ha sede nella capitale e si compone di un presidente, ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato, e di ventidue giudici, di cui nove ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, tre consiglieri di Stato, otto consiglieri della corte suprema di cassazione e due magistrati militari di grado equiparato.

I giudici militari appartengono: tre al Regio esercito, due alla Regia marina, due alla Regia aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari indicate nell'articolo 12.

Le nomine del presidente, dei giudici militari, dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della corte suprema di cassazione sono fatte con decreto Reale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 11.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati.

Con decreto Reale, può disporsi che nel tribunale supremo militare funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione, e le altre sono presiedute dai giudici militari più elevati in grado o, a parità di grado, più anziani, designati, per le singole sezioni, dal presidente; salvo che questi ritenga di presiederle egli stesso.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il presidente del tribunale, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, stabilisce quali procedimenti devono essere assegnati, per il giudizio, a ciascuna sezione.

Art. 44.
(Composizione del collegio giudicante).

Il tribunale supremo militare giudica con l'intervento del presidente e di sei giudici, dei quali due sono ufficiali, tre magistrati ordinari e uno magistrato militare, designati per ogni udienza dal presidente.

Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati.

Art. 45.
(Composizione speciale del collegio giudicante).

Il tribunale supremo militare è composto del presidente e di sei giudici, dei quali tre sono ufficiali, due consiglieri di Stato e uno magistrato militare, designati per ciascuna udienza dal presidente, quando pronuncia sui seguenti oggetti:

1° riabilitazione militare;

2° reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle forze armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare;

3° impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato;

4° cancellazione dai ruoli di ufficiali del Regio esercito, quando, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia.

Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona a cui si riferisce la deliberazione.

Il presidente incarica uno dei giudici predetti di riferire in camera di consiglio e di redigere i motivi della deliberazione.

Art. 46.
(Durata dell'ufficio di presidente e di giudice).

Il presidente e i giudici del tribunale supremo militare durano in carica fino a che non siano destinati ad altre funzioni o trasferiti fuori della capitale, o non divengano altrimenti incompatibili, ovvero non perdano alcuno dei requisiti richiesti per la loro nomina.

Art. 47.
(Composizione dell'ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare del Re Imperatore e dei sostituti procuratori generali militari del Re Imperatore.

Art. 48.
(Esercizio delle funzioni di cancelleria).

Le funzioni di cancelleria presso il tribunale supremo militare e presso la procura generale militare del Re Imperatore sono esercitate da cancellieri del personale della giustizia militare.

CAPO V.
Del giuramento.

Art. 49.
(Obbligo e modalità del giuramento).

Tutti i componenti dei tribunali militari e del tribunale supremo militare, i magistrati del pubblico ministero e i cancellieri, in occasione della prima adunanza, e, in ogni caso, prima di entrare in funzione,

prestano giuramento: il presidente al cospetto del tribunale e gli altri al cospetto del presidente.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere lealmente e da uomo di onore le funzioni che mi sono affidate ».

Del prestato giuramento si fa constare con apposito processo verbale.

CAPO VI.

Della sorveglianza e delle attribuzioni degli uffici giudiziari militari, e dell'amministrazione della giustizia militare.

Art. 50.

(Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari).

Il presidente è capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.

Il procuratore generale militare del Re Imperatore è capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della procura generale militare del Re Imperatore.

Il procuratore militare del Re Imperatore presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza del personale degli uffici del tribunale.

Art. 51.

(Attribuzioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e del tribunale supremo militare per l'amministrazione della giustizia).

Il procuratore generale militare del Re Imperatore vigila per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei tribunali militari; e, qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la rimozione dalle funzioni di giudice di alcuno dei giudici militari, ne fa denuncia al tribunale supremo militare, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, fa al Ministro competente le proposte che ravvisa necessarie.

Art. 52.

(Consulenza legale presso i comandi militari).

Consulente legale dei comandi militari locali, per qualsiasi parere in materia giudiziaria militare, è il procuratore militare del Re Imperatore.

CAPO VII.

Dei difensori.

Art. 53.

(Difesa davanti ai tribunali militari territoriali).

Davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori possono essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove ha sede il tribunale.

Se l'imputato ha grado di capitano o altro più elevato, il difensore può essere scelto anche fra gli ufficiali superiori o generali, purchè di grado inferiore a quello del presidente.

Se l'ufficiale non risiede nel luogo dove ha sede il tribunale, egli può essere scelto come difensore, quando il presidente ritenga che tale circostanza non produca ritardo nella definizione del giudizio o altro inconveniente; e il provvedimento è insindacabile.

Anche gli avvocati e procuratori esercenti possono essere scelti come difensori, osservata, nel caso che risiedano fuori del luogo in cui ha sede il tribunale, la disposizione del comma precedente.

Art. 54.

(Difesa davanti ai tribunali militari di bordo).

Davanti ai tribunali militari di bordo, i difensori possono essere scelti soltanto fra gli ufficiali di marina o di altre forze armate imbarcate a bordo di navi militari presenti sul luogo.

Se la nave si trova in un porto o in una rada dello Stato, il difensore può essere scelto anche fra gli avvocati o procuratori esercenti.

Le norme dei commi precedenti si osservano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 53, in quanto siano applicabili.

Art. 55.

(Difesa davanti ai tribunali militari presso corpi di spedizione o presso forze armate concentrate).

Davanti ai tribunali presso corpi di spedizione all'estero, i difensori sono scelti fra gli ufficiali appartenenti ai corpi medesimi.

Quando trattisi di tribunali presso forze armate concentrate all'interno, si applicano le norme stabilite per i tribunali militari territoriali.

Art. 56.

(Difesa davanti al tribunale supremo militare).

Davanti al tribunale supremo militare, la difesa è affidata esclusivamente ad avvocati iscritti nell'albo speciale della corte suprema di cassazione.

PARTE SECONDA

DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI GUERRA

TITOLO I.

DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA, IN GENERALE

Art. 57.

(Norma generale).

Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessità dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.

Art. 58.

(Organi della giurisdizione militare di guerra).

Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra è esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali.

Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace.

Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso è ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.

Art. 59.

(Specie dei tribunali militari di guerra).

I tribunali militari di guerra si distinguono in ordinari, straordinari e di bordo.

Art. 60.

(Uffici dei tribunali militari di guerra).

Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti:

1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d'istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.

Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.

Art. 61.

(Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo).

I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo.

L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra può essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.

Art. 62.

(Composizione dei tribunali militari di guerra).

Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.

Art. 63.

(Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra).

Se, per gravi motivi di disciplina o di servizio, il comandante supremo ritiene opportuno che determinati procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra siano invece devoluti alla competenza dei tribunali militari territoriali non di guerra, questi procedono con le stesse forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

TITOLO II.

DELLA COSTITUZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA

CAPO I.

Dei tribunali militari di guerra ordinari.

SEZIONE I.

Della istituzione e composizione dei tribunali.

Art. 64.

(Specie dei tribunali militari di guerra ordinari).

I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in:

1° tribunali di armata;
2° tribunali di corpo d'armata;
3° tribunali di piazza forte;
4° tribunali territoriali di guerra.

Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purchè, in questo ultimo caso, trattisi di unità che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.

Art. 65.

(Istituzione dei tribunali militari di guerra).

Nei luoghi in stato di guerra, i tribunali militari di guerra ordinari sono istituiti dal comandante supremo, nel numero richiesto dalle circostanze; e rimangono costituiti presso i rispettivi comandi di armata, di corpo d'armata, di piazza forte, del territorio in stato di guerra, ovvero di altre unità mobilitate, anche della Regia marina o della Regia aeronautica, nei casi di servizio a terra.

I comandanti delle unità suindicate hanno facoltà di istituire essi medesimi i tribunali, quando le truppe dipendenti si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo.

Nei luoghi in stato di guerra, quando non si sia provveduto alla costituzione dei tribunali militari territoriali di guerra nei modi indicati dai commi precedenti, la cognizione dei reati soggetti alla competenza di essi è attribuita ai tribunali militari territoriali ordinari, i quali procedono con le forme stabilite per i tribunali militari territoriali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.

Art. 66.

(Sede e circoscrizione).

I tribunali di armata, di corpo d'armata e di altre unità mobilitate hanno sede, possibilmente, nel luogo medesimo dove ha sede il comando della unità presso cui sono costituiti, e seguono il comando stesso nelle sue dislocazioni.

La sede e la circoscrizione degli altri tribunali sono stabilite dal comandante supremo; salvo che trattisi

di tribunali istituiti a norma del secondo comma dell'articolo precedente, nel qual caso provvede il comandante che li ha istituiti.

Art. 67.
(Composizione).

Ciascuno dei tribunali militari di guerra è comune a tutte le forze armate dello Stato, ed è composto di un presidente, avente grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani. Se il presidente ha grado di colonnello, i giudici, che abbiano tale grado, devono essere meno anziani di lui.

Il tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne fa le veci il giudice di grado più elevato o, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Art. 68.
(Carattere e designazione dei componenti il tribunale).

L'ufficio di presidente e di giudice dei tribunali militari di guerra ordinari è conferito a tempo indeterminato.

Il presidente è designato dal comandante supremo, e i giudici militari, eccettuato il giudice relatore, sono designati dal comandante della unità, presso la quale ciascuno dei tribunali è costituito a norma dell'articolo 65.

Il giudice relatore è designato dal comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

Art. 69.
(Ufficiali designabili).

I giudici, eccettuato il relatore, sono scelti fra gli ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale.

Art. 70.
(Rappresentanza delle forze armate nel tribunale).

Il presidente e un giudice diverso dal relatore devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene il comando presso cui è costituito il tribunale.

Degli altri due giudici diversi dal relatore, almeno uno deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Se gli imputati appartengono a forze armate diverse, e queste non possono tutte trovare nella composizione del tribunale la rispettiva rappresentanza, questa è ammessa nell'ordine di preferenza per quella forza armata, alla quale appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il maggior numero d'imputati o, infine, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano.

Art. 71.
(Imputato avente grado di capitano o altro più elevato).

Se l'imputato ha grado di capitano o grado corrispondente o altro superiore, la composizione del collegio è modificata in conformità della tabella contenuta nell'articolo 16, osservate le disposizioni dell'articolo 70.

Il presidente e i giudici diversi dal relatore non aventi il grado prescritto sono, rispettivamente, sostituiti da altri ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale, estratti a sorte dal comandante, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore.

Nello stesso modo si procede alla estrazione a sorte di due giudici supplenti, eguali in grado all'imputato, ma più anziani; osservata la disposizione del secondo comma dell'articolo 20.

Art. 72.
(Insufficienza del numero degli ufficiali).

Nel caso indicato nell'articolo precedente, se il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non è, rispettivamente, maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte anche gli ufficiali del grado medesimo dipendenti dal comando più vicino, e così, di seguito, dagli altri comandi indicati nell'articolo 65.

Qualora ufficiali che abbiano il grado, l'anzianità e la qualità richieste non si trovino neppure nei comandi anzidetti o in altri servizi, la estrazione a sorte si fa fra gli ufficiali dello stesso grado dell'imputato, ancorchè meno anziani, e, mancando anche questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Nei casi preveduti da questo articolo, la estrazione a sorte è fatta, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore, da un ufficiale generale delegato dal comandante supremo, e si osservano le disposizioni dell'articolo 70.

Art. 73.
(Caso di più imputati di grado diverso).

Nei giudizi a carico di più imputati aventi grado diverso, la composizione del tribunale è determinata dal grado più elevato, ferme le disposizioni dell'articolo 70.

Art. 74.
(Composizione del tribunale di piazza forte).

Quando una piazza forte sia assediata o investita dal nemico e il comandante di essa, per ragioni di disciplina, ritenga necessario che il giudizio non sia rimandato, la composizione del tribunale può ridursi, ove occorra, a tre membri; e le altre disposizioni degli articoli precedenti si applicano in quanto siano conciliabili col servizio delle truppe della piazza forte.

Art. 75.
(Cessazione dell'ufficio di giudice).

Il presidente e i giudici militari cessano dalle loro funzioni nel caso di promozione, o di trasferimento ad altra unità, o di collocamento in congedo, ovvero di sospensione dal grado o dall'impiego, o di rimozione.

L'ufficio del giudice estratto a sorte è limitato al giudizio per il quale è avvenuta la estrazione.

SEZIONE II.
Dell'ufficio di presidenza.

Art. 76.

L'ufficio di presidenza si compone di un presidente e di uno o più ufficiali addetti, ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 50.

SEZIONE III.

Dell'ufficio del pubblico ministero.

Art. 77.

(*Attribuzioni*).

L'ufficio incaricato delle funzioni del pubblico ministero militare presso ciascuno dei tribunali militari di guerra ordinari, inizia ed esercita l'azione penale a norma degli articoli 245 a 250 del codice penale militare di guerra.

Esso adempie inoltre le attribuzioni che gli sono demandate secondo le norme dell'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace.

Art. 78.

(*Sua composizione*).

L'ufficio del pubblico ministero militare si compone di un ufficiale procuratore militare del Re Imperatore e di uno o più ufficiali vice procuratori militari o sostituti, appartenenti al corpo della giustizia militare; e, per quanto concerne i tribunali al seguito delle unità mobilitate, dipende direttamente dal comandante dell'unità, presso la quale è costituito il tribunale.

SEZIONE IV.

Dell'ufficio d'istruzione.

Art. 79.

(*Sua composizione e sue attribuzioni*).

L'ufficio di istruzione costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di uno o più ufficiali giudici istruttori, appartenenti al corpo della giustizia militare; e provvede alla istruzione dei procedimenti di competenza del tribunale presso cui è costituito.

Art. 80.

(*Ufficiali istruttori nei corpi militari*).

Nei corpi dipendenti dal comando presso il quale è costituito il tribunale militare di guerra ordinario, il comandante designa un ufficiale inferiore con l'incarico permanente di ufficiale istruttore, per il compimento degli atti, per i quali è richiesto dall'autorità giudiziaria militare.

SEZIONE V.

Dell'ufficio di cancelleria.

Art. 81.

(*Composizione e funzioni*).

L'ufficio di cancelleria costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di un cancelliere capo e di due o più ufficiali cancellieri, appartenenti al corpo della giustizia militare.

SEZIONE VI.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 82.

(*Dipendenza del personale dal comando supremo*).

Il comandante supremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.

Art. 83.

(*Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero*).

Le disposizioni concernenti i tribunali militari di guerra ordinari si osservano, per quanto è possibile, anche per i tribunali militari di guerra presso i corpi di spedizione all'estero.

CAPO II.

Dei tribunali militari di guerra straordinari.

Art. 84.

(*Casi di convocazione; costituzione*).

I tribunali militari di guerra straordinari possono essere convocati dai comandanti di divisione o di altra maggiore unità, o dai comandanti di piazza forte, nei casi preveduti dall'articolo 283 del codice penale militare di guerra.

Per la loro composizione, si osservano, in quanto è possibile, le disposizioni generali del capo precedente.

Art. 85.

(*Luoghi di convocazione*).

I tribunali militari di guerra straordinari non possono essere convocati nei luoghi che sono sede di tribunali militari di guerra ordinari. Se il comandante competente ne ritiene necessaria la convocazione nei luoghi predetti, i tribunali militari di guerra ordinari ne fanno le veci, osservando le norme stabilite per i tribunali straordinari.

Art. 86.

(*Composizione*).

Il tribunale militare di guerra straordinario è composto del presidente e di quattro giudici, tratti dagli ufficiali magistrati militari e dagli ufficiali presenti nel luogo dove deve essere convocato, escluso l'ufficiale che lo convoca, quello che è stato offeso o danneggiato dal reato e quello che ha fatto il rapporto.

Art. 87.

(*Funzioni di presidente e di giudici: ricusazione*).

Le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale.

Sono giudici tre ufficiali dei gradi stabiliti secondo le norme generali, a cominciare dai più anziani, e un ufficiale giudice relatore del corpo della giustizia militare.

Mancando gli ufficiali suindicati, si fa passaggio a quelli del grado immediatamente inferiore, a cominciare dai più anziani.

La lista dei giudici è notificata all'imputato, il quale può ricusarne uno, a eccezione del presidente, senza obbligo di addurre i motivi. Al giudice ricusato è immediatamente surrogato un altro dal presidente, per ordine di anzianità.

Art. 88.

(*Funzioni del giudice relatore, del pubblico ministero e del cancelliere*).

Quando non sia assolutamente possibile ottenere con prontezza l'intervento del giudice relatore, di un magistrato del pubblico ministero e di un cancelliere, appartenenti al personale dei tribunali militari di guerra ordinari, il giudice relatore è sostituito da un ufficiale

del grado e dell'anzianità indicati nell'articolo precedente; e il comandante che ha convocato il tribunale militare straordinario designa due ufficiali, fra i presenti, che devono esercitare l'uno le funzioni del pubblico ministero e l'altro quelle di cancelliere. Essi prestano, davanti al presidente del tribunale, il giuramento di adempiere lealmente e da uomo di onore le funzioni ad essi affidate.

CAPO III.

Dei tribunali militari di guerra di bordo.

Art. 89.

(Norma generale).

Durante lo stato di guerra, la giustizia penale militare a bordo delle navi militari è amministrata dagli stessi tribunali militari di bordo che l'amministrano in tempo di pace.

CAPO IV.

Dei difensori.

Art. 90.

(Difensori davanti ai tribunali militari di guerra).

Ferme, per l'intervento della difesa, le disposizioni dei codici penali militari, il difensore può essere scelto:

1° davanti ai tribunali militari territoriali di guerra, oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo dove ha sede il tribunale, anche fra gli avvocati e procuratori esercenti;

2° davanti ai tribunali militari di guerra diversi dai territoriali, soltanto fra gli ufficiali presenti nel luogo in cui il tribunale è convocato.

Il difensore militare non può avere grado superiore a quello di capitano; salvo che l'imputato sia un ufficiale superiore, nel qual caso, però, il difensore deve avere grado inferiore a quello del presidente.

TITOLO III.

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE DI GUERRA

Art. 91.

(Composizione del tribunale supremo militare di guerra).

Il tribunale supremo militare di guerra entra in funzione a seguito di determinazione del comandante supremo, ed è composto e funziona secondo le norme stabilite per il tempo di pace, salve le modificazioni seguenti:

1° le funzioni di consigliere relatore sono esercitate da consiglieri relatori, ufficiali del corpo della giustizia militare;

2° le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale militare del Re Imperatore e dai suoi sostituti, ufficiali del corpo della giustizia militare;

3° le funzioni di cancelleria sono esercitate dal cancelliere capo del tribunale supremo militare e dagli altri cancellieri ad esso assegnati, ufficiali del corpo della giustizia militare.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, può temporaneamente incaricare delle funzioni di consigliere relatore o di quelle di sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore, presso il tribunale supremo militare di guerra, altri ufficiali generali del corpo della giustizia militare.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 92.

(Norma generale).

Con altri decreti Reali, su proposta del Ministro della guerra, d'intesa con gli altri Ministri militari, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze, saranno emanate le disposizioni relative al personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, nonchè al servizio dei messi giudiziari militari.

Fino a quando non saranno emanate le disposizioni indicate nel comma precedente, restano in vigore, relativamente al reclutamento, allo stato, all'avanzamento e alle funzioni del personale predetto, le norme attualmente vigenti, anche per quanto concerne le funzioni demandate al consigliere relatore aggiunto; e le mansioni dei messi giudiziari militari sono disimpegnate dalle ordinanze dei tribunali militari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

ALLEGATO A.

Tabella relativa alla sede e alla circoscrizione territoriale dei tribunali militari territoriali.

Numero d'ordine	Sede del tribunale	Comando presso cui il tribunale è istituito	Provincie sul cui territorio il tribunale esercita la giurisdizione
1	Torino	Com. corpo d'armata di Torino	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Imperia, Novara, Savona, Torino, Vercelli.
2	Milano	Com. corpo d'armata di Milano	Bergamo, Como, Cremona, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese.
3	Verona	Com. corpo d'armata di Bolzano	Belluno, Brescia, Bolzano, Mantova, Trento, Verona, Vicenza.
4	Trieste	Com. corpo d'armata di Trieste	Gorizia, Fiume, Lubiana, Padova, Pola, Treviso, Trieste, Udine, Venezia.
5	Bologna	Com. corpo d'armata di Bologna	Ancona, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo.

Numero d'ordine	Sede del tribunale	Comando presso cui il tribunale è istituito	Provincie sul cui territorio il tribunale esercita la giurisdizione
6	La Spezia	Com. dipart. m. m. Alto Tirreno	Apuania, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pisa.
7	Roma	Com. corpo d'armata di Roma	Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Grosseto, Littoria, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Siena, Teramo, Terni, Viterbo.
8	Napoli	Com. corpo d'armata di Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Napoli, Reggio Calabria, Salerno.
9	Taranto (1)	Com. dipart. m. m. Jonio e Basso Adriatico.	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto.
10	Palermo	Com. corpo d'armata di Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
11	Cagliari	Com. corpo d'armata della Sardegna	Cagliari, Nuoro, Sassari.
12	Zara	Comando del R. esercito da cui dipendono le forze armate dislocate in Dalmazia.	Cattaro, Spalato e Zara.

(1) Il tribunale militare di Taranto estende la sua giurisdizione alle isole dell'Egeo e all'isola di Saseno.

RELAZIONE e R. DECRETO 9 settembre 1941-XIX, n. 1023.

Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, presentata nell'udienza del 9 settembre 1941-XIX, per l'approvazione del testo delle disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra.

SIRE,

Le disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari che si ha l'onore di sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra, si ispirano, in linea di massima, ai criteri seguiti nella redazione di quelle analoghe emanate per il codice penale comune e per il codice di procedura penale, da cui si discostano soltanto in quanto la materia speciale e le esigenze particolari della amministrazione della giustizia per le forze armate dello Stato ne hanno dimostrato la necessità.

1. — Nella compilazione definitiva del testo sono state tenute nel massimo conto le acute osservazioni fatte dalla Commissione delle assemblee legislative al progetto preparato dalla Commissione interministeriale. In via generale, peraltro, si è ritenuto opportuno non allontanarsi dalla formulazione delle analoghe norme emanate per i codici comuni.

La presente relazione illustra brevemente i principi che improntano le norme del decreto.

TITOLO PRIMO.

Norme di diritto sostantivo.

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

2. — Gli articoli 1, 2 e 3 contengono le norme di ragguaglio fra le pene militari principali e accessorie comminate da leggi speciali rimaste in vigore (quale, per esempio, la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sulla istruzione premilitare) e le pene prevedute dai nuovi codici militari.

Quanto alle pene principali restrittive della libertà personale, il coordinamento si è reso necessario per la sola pena del carcere militare, che i nuovi codici hanno abolita, perchè non aveva disciplina e finalità sostanzialmente diverse dalla reclusione militare, se non nella determinazione dei limiti, e che perciò ha nella reclusione militare naturale corrispondenza.

Quanto alle pene accessorie, la semplificazione attuata nei codici militari con la eliminazione della destituzione e della dimissione ha il suo logico completamento nelle norme di ragguaglio dell'art. 2.

Per la destituzione — normalmente preveduta dalle leggi anteriori come pena accessoria, ed eccezionalmente come pena principale, sola o congiunta ad altra pena detentiva — è sembrato conveniente stabilire che essa si sostituisce con la rimozione, anzichè con la degradazione, come era nello schema preliminare. Tuttavia, per non annullare il contenuto principale di tale pena, che è la incapacità di appartenere alle forze armate, è sembrato giusto stabilire che la rimozione, quando è applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la detta incapacità. Si è con ciò aderito al suggerimento della Commissione parlamentare.

In ordine al sistema di aumento e diminuzione della pena per gradi, che con i nuovi codici viene definitivamente abolito, il ragguaglio è fatto in conformità a quanto dispone l'art. 18 del R. decreto 28 maggio 1931-IX, n. 601.

La norma d'indole generale dell'art. 4 corrisponde a quella dell'art. 19 dello stesso decreto.

3. — Una speciale disposizione di coordinamento si è resa necessaria per quanto riflette l'applicazione della legge penale militare agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati (agenti di pubblica sicurezza e agenti di custodia). Per costoro l'assoggettamento alla legge penale militare e alla giurisdizione militare è limitata a taluni reati militari, fra cui la diserzione qualificata da asportazione di armi (art. 263 del R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629; e art. 101 R. decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 2584). Poichè tale figura di reato non è più preveduta dai codici militari e ad essa corrisponde il reato di diserzione (articoli 148 e seguenti codice penale militare di pace) in concorso con il reato di distrazione di armi, in tali sensi le disposizioni delle leggi speciali sopra menzionate sono state coordinate con quelle dei codici.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

4. — Gli articoli 6 e 7 disciplinano l'esecuzione di pene principali e accessorie non prevedute dai codici penali militari e inflitte con sentenza divenuta irrevocabile.

Per il carcere militare è stata stabilita (in conformità dei criteri già esposti) la sostituzione con la reclusione militare per pari durata. Per le pene accessorie della destituzione, della dimissione e della rimozione dal grado, si sono tenute presenti le disposizioni dei codici abrogati, che ne disciplinano gli effetti in relazione al modo in cui sono regolate nei nuovi codici le pene accessorie corrispondenti della degradazione,

della rimozione, della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

Poichè i codici abrogati prevedevano le pene della destituzione e della dimissione, della rimozione dal grado e della sospensione dall'impiego anche come pene principali, si è disposto che, qualora si debba procedere alla esecuzione di condanne a siffatte pene, si applicano le disposizioni relative alle corrispondenti pene accessorie della rimozione e della sospensione dal grado o dall'impiego, aventi gli stessi effetti; tenuto peraltro presente quanto è stato osservato in relazione all'articolo 2.

Con l'art. 8 sono regolati i casi in cui il giudice dovrebbe applicare, in conseguenza della legge più favorevole e per fatti commessi prima dell'attuazione dei nuovi codici militari, una pena militare non ammessa nei codici stessi.

La pena del carcere militare è sostituita da quella della reclusione militare.

5. — Meno semplice si presenta l'ipotesi in cui si dovrebbe infliggere, in applicazione dei codici abrogati, come pena principale, la destituzione o la sospensione dell'impiego. Dato il nuovo sistema delle pene militari principali, da cui sono escluse quelle restrittive della capacità giuridica, due soluzioni appaiono possibili: quella di sostituire alle pene anzidette quelle restrittive della libertà personale (come disponevano, del resto, i codici del 1869 per il caso di condanna inflitta a persone estranee alle forze armate dello Stato), o l'altra di continuare ad applicare le pene comminate dalla legge abrogata, salvo a sostituirle in sede di esecuzione secondo i criteri adottati negli articoli 2 e 7.

E' sembrato preferibile il secondo sistema, come quello che meno altera il contenuto della sanzione, potendo apparire non equo adottare, ai fini dell'equiparazione, una disposizione, che modificherebbe essenzialmente uno degli elementi del reato, ossia la sanzione, sostituendo a una pena restrittiva della capacità giuridica una detentiva.

Per le pene accessorie si è ribadito con l'art. 9 il principio generale della applicazione della legge più favorevole al reo.

6. — Le profonde innovazioni che vengono apportate al sistema finora vigente con le disposizioni relative alle circostanze del reato, sia per quanto concerne la quantità degli aumenti e delle diminuzioni di pena, sia per quanto riflette la valutazione e il giudizio di equivalenza o di prevalenza, impongono una speciale norma transitoria. Nell'attuazione del codice penale del 1931, che apportò una identica innovazione rispetto al codice del 1889, si provvide con l'art. 27 delle disposizioni transitorie, escludendosi l'applicazione delle nuove norme ai reati commessi prima del 1° luglio 1931. Ma la interpretazione dell'art. 27 suscitò così vivaci dibattiti e così gravi incertezze, da far apparire opportuna la riproduzione di quella norma. Si è preferito perciò far tesoro della passata esperienza, tenendo presente specialmente l'indirizzo prevalso nella giurisprudenza della corte di cassazione, la quale, dopo qualche oscillazione, finì con lo statuire che per le circostanze si dovessero applicare le norme del vecchio o del nuovo codice, secondo che l'intero complesso delle disposizioni dell'uno o dell'altro (avuto riguardo anche alla pena edittale e agli elementi dei singoli reati) fosse o no più favorevole al reo.

Questo sistema, mentre garentisce l'applicazione della legge più favorevole, evita le incongruenze e gli inconvenienti della applicazione di una ibrida commistione delle disposizioni contenute nel codice abrogato e nel nuovo.

7. — Gli articoli 11, 12, 13 e 14 hanno riscontro negli articoli 31, 36, 39 e 41 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 601.

In ordine alla querela, è stato preveduto soltanto il caso in cui, per la legge del tempo del commesso reato e in contrasto con la nuova legge, la punibilità del reato fosse condizionata alla querela, non essendovi esempio del caso inverso.

8. — Le disposizioni, che in ordine alle sanzioni civili vengono introdotte nei codici militari in armonia con il codice penale comune, costituiscono un notevole aggravamento per il reo in confronto dei codici abrogati. Viene perciò disposta la loro inapplicabilità (senza eccezioni o deroghe) ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei nuovi codici.

9. — Il carattere e lo scopo delle misure di sicurezza potrebbero rendere non conciliabile con il principio della irretroattività della legge penale l'applicazione delle relative disposizioni (comprese quelle concernenti la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato) anche ai fatti commessi prima dei nuovi codici. Ma già nella attuazione del codice penale comune, per motivi di opportunità e di indole pratica, si adottarono sensibili temperamenti.

Seguendosi lo stesso criterio, è apparso però preferibile accogliere nell'art. 17 la soluzione più netta e più semplice di escludere del tutto l'applicabilità delle nuove norme alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione dei nuovi codici, sancendosi invece la piena applicabilità nei casi di giudizi posteriori alla detta attuazione, per fatti antecedentemente commessi.

In relazione a questa seconda ipotesi, l'art. 18 regola il ragguaglio delle pene, a cui deve farsi riferimento per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Non è sembrato necessario precisare — come la Commissione parlamentare ha proposto — che il riferimento alla pena stabilita dalla legge anteriore riflette il caso dell'assoluzione, risultando ciò dal testo senza possibilità di dubbio; tanto più che la stessa formulazione è adottata nell'art. 18 delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 601).

10. — Con l'articolo 19 si precisa la portata della disposizione del secondo comma dell'art. 157 c. p. m. di guerra, nel senso che non sussiste l'obbligo di non allontanarsi dalla residenza, senza previa autorizzazione dell'Autorità militare, per tutti i funzionari che, nell'ambito della organizzazione dello Stato, esercitano funzione politico-amministrativa, corrispondente a quella dei Prefetti.

TITOLO SECONDO.

Norme processuali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

11. — In questo capo sono state raccolte le disposizioni dirette a regolare l'applicazione pratica delle principali norme processuali contenute nei due codici. Le disposizioni strettamente regolamentari formeranno oggetto di separato provvedimento.

Mancava finora nella legislazione penale militare una norma che disciplinasse espressamente il patrocinio gratuito. Vi provvede l'art. 20 in modo analogo a quello in cui il gratuito patrocinio è regolato nel rito comune.

12. — La evidente necessità che i comandi o le pubbliche amministrazioni da cui l'imputato dipende, qualora questo abbia qualità di ufficiale, di sottufficiale di carriera o di pubblico impiegato, ricevano tempestiva notizia del procedimento penale iniziato, ha suggerito la norma dell'articolo 22, che rende possibile provocare immediatamente gli opportuni provvedimenti disciplinari. Il testo del progetto è stato opportunamente integrato, secondo la proposta della Commissione parlamentare.

13. — La provvida disposizione (art. 23), che fa obbligo al procuratore militare del Re Imperatore di visitare almeno una volta il mese le carceri militari della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti, ha riscontro nella disposizione dettata dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale comune. Non è parso conveniente sostituire alla denominazione — usata nel Regolamento sugli stabilimenti militari di pena — delle « carceri militari preventive » quella di « istituti di pena militari preventivi », come è stato suggerito.

14. — Per la liquidazione degli onorari dovuti ai periti, è stato adottato nell'art. 24 un sistema semplice e spedito, non difforme da quello vigente nel procedimento penale comune.

Per eliminare ogni incertezza in proposito, si è stabilito espressamente che contro il provvedimento di liquidazione degli onorari al perito non è ammessa impugnazione.

15. — Fra le notizie da chiedere all'imputato nei preliminari del suo interrogatorio, sono state comprese quelle che attengono alla qualità militare e quelle che tendono ad acquisire al processo elementi utili alle necessarie indagini sulla personalità dell'imputato e alla statistica giudiziaria.

16. — In merito alle norme sulle sanzioni pecuniarie disciplinari e sulla revoca delle stesse (articoli 26 e 27), va osservato che delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare per stabilire la destinazione delle somme riscosse potrà essere tenuto il debito conto anche in sede di riforma del Regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

Congrue somme potranno essere devolute per l'assistenza, specialmente post-carceraria, degli imputati e dei condannati militari.

17. — Le disposizioni dettate dal codice penale militare di guerra sulla sospensione dei procedimenti per diserzione hanno consigliato di fare obbligo al magistrato militare che procede all'interrogatorio dell'imputato di diserzione, qualora il procedimento relativo debba essere sospeso, di rivolgere un severo monito all'imputato sulle gravi sanzioni (che giungono fino alla pena capitale) in cui lo stesso imputato può incorrere in caso di diserzione reiterata. Il monito vuol essere un efficace fattore psicologico di remora e di intimidazione, che valga a frenare il grave fenomeno della diserzione, tanto più pernicioso in tempo di guerra (articolo 28).

Al fine poi di rendere possibile la conoscenza da parte del giudice dei precedenti procedimenti per diserzione contro lo stesso imputato e di rendere così applicabili le speciali disposizioni di diritto sostantivo e processuale in caso di diserzione reiterata, è stato istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale dei procedimenti per diserzione. A questo schedario dovrà essere data comunicazione di ogni procedimento che venga iniziato per diserzione, e dovranno nello stesso tempo affluire le richieste di notizie sui procedimenti pendenti per ogni imputato di diserzione (articolo 29).

18. — La necessità di assicurare un ritmo celere e spedito in tutte le fasi del procedimento penale militare ha consigliato di ridurre a dieci giorni (invece dei quindici giorni del procedimento penale comune) il termine per la redazione della sentenza (art. 30).

19. — Le norme degli articoli 33 a 36 sulla domanda di liberazione condizionale, sulla concessione e sulla revoca, sono inspirate alle corrispondenti norme adottate nella procedura penale comune; con gli opportuni adattamenti resi necessari per il coordinamento con il sistema della legge penale e processuale militare. A proposito del secondo comma dell'articolo 36, non è sembrato che — come consigliava la Commissione parlamentare — alla locuzione « ordina la carcerazione del condannato » dovesse sostituirsi l'altra « ordina che sia ripresa l'espiazione della pena ». La ripresa dell'espiazione deriva dal provvedimento di revoca, e al pubblico ministero incombe l'obbligo di provvedere alla relativa esecuzione, ordinando precisamente la carcerazione del condannato.

20. — L'applicabilità delle misure di sicurezza da parte dei giudici militari ha reso necessaria l'istituzione del giudice militare di sorveglianza, che ha compiti tanto importanti nell'applicazione e nella esecuzione di dette misure. Non è stato tuttavia ritenuto necessario designare un giudice di sorveglianza per ogni tribunale militare, essendo prevedibile che non molto frequenti saranno le sentenze che applicheranno misure di sicurezza, le quali richiedano l'assistenza e la sorveglianza del giudice, data la giovane età della maggior parte degli imputati militari.

Si è preferito perciò (art. 37) affidare le funzioni di giudice di sorveglianza a uno o più magistrati militari (secondo le concrete necessità), da nominarsi dal Ministro della guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

La Commissione parlamentare ha proposto di stabilire in modo espresso che i magistrati militari, ai quali saranno conferite le funzioni di giudice di sorveglianza, debbano essere tratti dai ruoli della magistratura giudicante. Non è parso di poter accogliere tale proposta, dato che nella magistratura militare non esiste una separazione di ruoli fra la magistratura giudicante e quella requirente.

21. — E' sembrato necessario disciplinare in modo esplicito il sistema della dichiarazione (quando ne ricorrano le condizioni) della estinzione del reato, relativamente ai condannati a pena detentiva non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia rimasta sospesa durante lo stato di guerra. Trattandosi di un provvedimento che comporta un apprezzamento di merito, la competenza ne è data al giudice dell'esecuzione, il quale deciderà (su richiesta del pubblico ministero e su istanza del condannato), previ i necessari accertamenti (articolo 38).

22. — L'art. 39 regola l'accertamento del servizio prestato con fedeltà e onore ai fini della riabilitazione con termini abbreviati, stabilendo da quale Autorità debba essere rilasciata la relativa dichiarazione.

L'art. 40 regola, a sua volta, il modo di provvedere per la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.

23. — Il carattere complementare che hanno i codici militari in confronto del codice di procedura penale comune fa ritenere che le norme di attuazione del codice di procedura penale (R. decreto 28 maggio 1931-IX, n. 602) e le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale (R. decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603) siano applicabili nel processo militare, in quanto non sia diversamente stabilito in questo decreto e sempreché sia possibile. Comunque, per evitare ogni dubbio in proposito, tale applicabilità è stata, con le riserve di cui si è fatto cenno, sancita espressamente nell'art. 41.

CAPO II.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO.

24. — Gli articoli 42 e 43 contengono disposizioni di indole generale per il coordinamento dei nuovi codici con le leggi speciali anteriori tuttora vigenti, contenenti riferimento agli uffici giudiziari, ai magistrati militari e ai funzionari di cancelleria o segreteria, per i quali venga usata una denominazione diversa da quella adottata nei nuovi codici militari, ovvero contenenti il richiamo di istituti processuali aboliti o modificati dagli stessi codici.

Analogamente si è provveduto nell'art. 46 per la denominazione di « imputato » in confronto delle corrispondenti locuzioni, contenute in leggi anteriori, di accusato o inquisito, al fine di ottenere una completa unificazione della nomenclatura giuridica anche nel campo processuale.

25. — Una speciale disposizione (art. 44) è apparsa utile per determinare i rapporti tra gli organi della giurisdizione militare e il tribunale speciale per la difesa dello Stato, relativamente ai limiti della rispettiva competenza.

Si stabilisce che le norme dei nuovi codici penali militari non derogano alle disposizioni vigenti sulla competenza del tribunale speciale, rimanendo quindi ribadita la competenza di tale organo giudiziario, quando ricorrano le condizioni che la determinano a tenore delle leggi speciali, e cioè quando trattisi di reati contro la personalità dello Stato, ovvero di altri reati la cui cognizione sia devoluta al tribunale speciale a' sensi di altre esplicite disposizioni.

26. — Nel determinare la corrispondenza delle formule di proscioglimento usate dai codici abrogati o da altre leggi militari con quelle dei nuovi codici (art. 45), si è tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare, per rendere più chiara e precisa la redazione delle norme. Sono stati valutati la portata e il significato delle innovazioni introdotte, specie per quanto riguarda la formula della insufficienza di prove e la estensione ai giudizi militari della regola contenuta negli articoli 378 e 479 del codice di rito penale comune, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento o di assoluzione, perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi è la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

In relazione a questa norma profondamente innovativa, è stato necessario regolare in modo restrittivo, con l'art. 47, le incapacità giuridiche derivanti da sentenze di proscioglimento in virtù di leggi speciali non abrogate. Accogliendosi poi un voto formulato dalla Commissione predetta, è stata eliminata la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 45 del progetto. Essa disponeva che le sentenze di proscioglimento per non provata reità o perchè non risultano sufficienti indizi di reità, pronunciate prima dell'entrata in vigore dei nuovi codici, non producono l'effetto indicato nel comma precedente. Un'espressa disposizione in tal senso non è necessaria, trattandosi di un principio risultante dalla norma generale della irretroattività della legge penale.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

27. — Nell'art. 48 è consacrato il principio generale, accolto senza contrasto nella scienza processuale e adottato in occasione dell'attuazione dei codici di procedura penale del 1913 e del 1931, per il quale la legge processuale entra immediatamente in vigore, investendo così tutti i procedimenti penali in corso, in qualunque tempo sia stato commesso il reato per cui si procede; fermo, quanto alla competenza, il disposto del successivo art. 50. Il principio è naturalmente applicabile anche in sede di esecuzione della sentenza.

Si armonizza con esso l'altro principio, pure concordemente ammesso, che tutti e soltanto gli effetti che la norma giuridica processuale attribuisce a un fatto compiuto sotto il suo dominio rimangono fermi, nonostante il mutamento della legge medesima. Ne consegue che gli atti processuali compiuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge abrogata conservano la loro validità (art. 48, comma 2°) e che la materia delle nullità degli atti compiuti prima della attuazione dei nuovi codici è regolata dalle leggi processuali anteriori (art. 51).

28. — In relazione ai termini, si è adottata una norma transitoria generale di proroga, identica a quella introdotta nelle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, per rendere possibile l'attuazione delle nuove norme senza turbamento di legittimi interessi (art. 49).

29. — Un temperamento alla applicazione immediata della legge processuale si è imposto, per evidenti ragioni di opportunità, nel regolamento della competenza fra il giudice militare e il giudice ordinario per i procedimenti in corso al tempo della entrata in vigore della nuova legge, al fine di evitare gli inconvenienti pratici che altrimenti si verificherebbero. Tenendo perciò presente il noto aforisma « ubi semel acceptum judicium ibi et finem accipere debet », si è disposto (art. 50) che, quando nei procedimenti penali in corso sia stato già emesso il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero sia stata fatta la richiesta del decreto di citazione, si abbia riguardo alle regole di competenza vigenti prima della attuazione dei nuovi codici, in modo da assicurare la continuità dello svolgimento del processo.

30. — Analoghi temperamenti si sono dovuti adottare in tema di perizie (art. 52), per non determinare pericolosi ibridismi processuali, e in tema di impugnazioni (art. 53), in conformità della nostra tradizione legislativa.

31. — Speciali norme, in favore dell'imputato, riguardano le ipotesi di sentenze, che per i codici abrogati erano soggette a purgazione (art. 50), o per le quali alla data in vigore del codice non era ancora scaduto il termine di impugnazione (art. 53).

32. — Per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, il codice penale militare di pace (articoli 25 e 404) si riporta alle disposizioni dei regolamenti militari approvati con decreto Reale. Fino a che questi regolamenti non saranno emanati, dovranno essere osservate le norme e le istruzioni attualmente vigenti. In tal senso dispone l'art. 56.

33. — L'art. 57, infine, contiene la riserva di pubblicazione delle disposizioni regolamentari da emanarsi con successivi decreti Reali in merito alla attuazione e alla esecuzione dei nuovi codici, nonchè all'attuazione, necessariamente graduale, del nuovo ordinamento giudiziario militare.

Si stabilisce espressamente — in analogia a quanto è stato disposto in relazione alla legge comune di rito — che, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la guerra,
per la marina e per l'aeronautica
MUSSOLINI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 303, che approva i testi definitivi del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, istituita a' termini dell'art. 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'Africa italiana e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

CAPO I.
Disposizioni di coordinamento.

Art. 1.
(Ragguaglio di pene).

Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.

Quando è indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.

Art. 2.
(Pene accessorie militari).

Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacità giuridica, si intende corrispondente:

1° alla degradazione militare, la degradazione;

2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.

La rimozione, quando è applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacità a qualunque ulteriore servizio militare.

Art. 3.
(Aumento e diminuzione per gradi).

Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali è stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Art. 4.

(Richiamo di disposizioni abrogate).

Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.

Art. 5.

(Corpi civili militarmente ordinati).

L'applicazione della legge penale militare agli iscritti nei corpi civili militarmente ordinati, per il reato di diserzione qualificata da asportazione di armi da fuoco, s'intende riferita a ogni ipotesi di diserzione, con la quale concorra distrazione di armi.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

(Esecuzione delle pene principali).

Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena è sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.

Se è stata inflitta la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2.

Se è stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.

Art. 7.

(Esecuzione delle pene accessorie).

Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:

1° alla degradazione militare, la degradazione;

2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;

3° alla dimissione, la rimozione;

4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;

5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dal grado;

6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.

Art. 8.

(Condanna a pene principali non prevedute dai codici penali militari).

Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici penali militari, si deve pronunciare condanna alla pena del carcere militare, il giudice applica la pena della reclusione militare per eguale durata. Quando si debba infliggere, come pena principale, la destituzione, o la rimozione dal grado, o la dimissione, o la sospensione dall'impiego, queste pene continuano a essere applicate, anche se diverse da quelle prevedute dai codici penali militari; osservate, per l'esecuzione, le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 9.

(Pene accessorie).

Le disposizioni dei codici penali militari, concernenti le pene accessorie, sono applicabili anche rispetto alle condanne che si devono pronunciare per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici stessi, quando le predette disposizioni siano più favorevoli, procedendosi in ogni caso alla sostituzione preveduta dall'articolo 7.

Art. 10.

(Circostanze del reato).

Le disposizioni stabilite o richiamate dal capo secondo, titolo terzo, libro primo del codice penale militare di pace sulle circostanze del reato si applicano anche relativamente ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, quando le disposizioni dei nuovi codici siano, nel loro complesso, più favorevoli al reo.

Art. 11.

(Recidiva).

Gli effetti giuridici della recidiva già verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati.

Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione dei codici penali militari, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi.

Art. 12.

(Querela della persona offesa).

Per i reati commessi anteriormente alla attuazione dei codici penali militari, non si può procedere d'ufficio, se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa.

Art. 13.

(Infermità psichica sopravvenuta al condannato).

La disposizione dell'articolo 148 del codice penale, in relazione all'articolo 62 del codice penale militare di pace, si applica anche a coloro che sono stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione dei codici penali militari.

Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, la esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

Art. 14.

(Estinzione del reato o della pena).

Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo.

Art. 15.
(Sanzioni civili).

Le disposizioni richiamate dai codici penali militari in ordine alle sanzioni civili non si applicano ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici stessi.

Art. 16.
(Disposizione generale).

Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.

Art. 17.
(Misure amministrative di sicurezza).

Le disposizioni relative alle misure amministrative di sicurezza, contenute o richiamate nei codici penali militari, non sono applicabili alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione degli stessi codici, ma si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte dopo la detta attuazione per fatti precedentemente commessi.

Art. 18.
(Ragguaglio delle pene ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza).

Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.

Art. 19.
(Equiparazione delle Autorità di Governo ai Prefetti).

Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorità di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, fuori dei confini del Regno.

TITOLO II.
NORME PROCESSUALI

CAPO I.
Disposizioni di attuazione.

Art. 20.
(Gratuito patrocinio).

Durante il giudizio, l'imputato può essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente del tribunale militare. Durante la istruzione, il beneficio può essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore, se si procede con istruzione formale, o del pubblico ministero, se si procede con istruzione sommaria. Il beneficio del gratuito patrocinio si estende alla facoltà, per l'imputato, di farsi assistere nel giudizio da un consulente tecnico.

Art. 21.
(Difensore).

La nomina del difensore d'ufficio è ad esso comunicata verbalmente, quando è presente, e di ciò è fatta menzione nel processo verbale. Quando il difensore non è presente, la nomina gli è comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall'articolo 299 del codice penale militare di pace.

Art. 22.
(Procedimenti contro ufficiali, sottufficiali e impiegati dello Stato o di altri enti pubblici).

Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorità da cui l'imputato dipende.

Art. 23.
(Vigilanza sui detenuti).

Il procuratore militare del Re Imperatore, almeno una volta al mese, deve recarsi nelle carceri militari preventive della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti.

Art. 24.
(Onorari ai periti).

La liquidazione dell'onorario ai periti è fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.

Se la perizia è stata disposta nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.

Contro il provvedimento di liquidazione non è ammessa impugnazione.

Art. 25.
(Interrogatorio dell'imputato).

Nei preliminari dell'interrogatorio dell'imputato a norma dell'articolo 366 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome o un pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare o morale, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero, se esercita o ha esercitato pubblici uffici o servizi pubblici, se copre o ha ricoperto cariche pubbliche, se gli sono state conferite dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche. Chiede anche tutte le notizie utili ad accertare la personalità morale dell'imputato; nonchè, quando questi è militare, la indicazione dell'arma o del corpo o della nave a cui appartiene e la indicazione del grado.

Art. 26.
(Sanzioni pecuniarie disciplinari).

Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, a' termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Art. 27.

(Revoca delle sanzioni disciplinari).

La revoca delle sanzioni disciplinari, quando è ammessa, è richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.

Art. 28.

(Procedimenti per diserzione).

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, nel procedere all'interrogatorio dell'imputato in un procedimento per diserzione, di cui debba essere ordinata la sospensione a' sensi dell'articolo 243 del codice penale militare di guerra, rivolge all'imputato un severo ammonimento sulle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in caso di diserzione reiterata.

Art. 29.

(Schedario centrale dei procedimenti per diserzione).

E' istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.

Art. 30.

(Redazione della sentenza).

La minuta della sentenza è presentata dal giudice relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed è poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.

Art. 31.

(Scarcerazione dell'imputato).

Quando una sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero.

Art. 32.

(Colloqui e dichiarazioni del condannato alla pena di morte).

Sono ammessi, per il condannato alla pena di morte, tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora il condannato chieda di fare dichiarazioni, il comandante del carcere militare ne avvisa immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore, che le riceve senza ritardo e ne compila il processo verbale.

Art. 33.

(Domanda di liberazione condizionale).

La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata al comandante dello stabilimento penale, che la trasmette al giudice di sorveglianza, con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere dell'apposita commissione presso lo stabilimento militare di pena, o, se trattasi di detenuti in istituti ordinari di pena, del consiglio di disciplina.

Art. 34.

(Accertamenti del giudice di sorveglianza).

Il giudice di sorveglianza, se difettano manifestamente le condizioni prescritte per la concessione della liberazione condizionale, dichiara senz'altro inammissibile la domanda con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo; altrimenti, compiute le indagini che ritiene necessarie, dà parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero competente, per il tramite del procuratore generale militare del Re Imperatore, che esprime pure motivato parere.

Art. 35.

(Concessione della liberazione condizionale).

La liberazione condizionale è conceduta con decreto del Ministro da cui dipendeva il militare condannato, al momento del commesso reato. Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto ministeriale, ordina che il liberato sia sottoposto a libertà vigilata.

Art. 36.

(Revoca della liberazione condizionale).

Se la liberazione condizionale deve essere revocata, si provvede con le forme prescritte dall'articolo 590 del codice di procedura penale.

Il procuratore militare del Re Imperatore competente per la esecuzione ordina la carcerazione del condannato e informa il procuratore generale militare del Re Imperatore per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la residua pena.

Art. 37.

(Giudice di sorveglianza).

Le funzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate da uno o più magistrati militari, nominati, per la durata di un biennio, con decreto del Ministro della guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

Nello stesso decreto è indicata per ciascuno la sfera di competenza.

Art. 38.

(Dichiarazione della estinzione del reato per la condotta del condannato).

Alla data della cessazione dello stato di guerra, alla dichiarazione di estinzione del reato a' sensi dell'articolo 38 del codice penale militare di guerra provvede il tribunale competente per l'esecuzione, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, su richiesta del pubblico ministero o del condannato, previo accertamento delle condizioni prevedute dall'articolo suddetto.

Art. 39.

(Dichiarazione di avere adempiuto ai doveri di servizio con fedeltà e onore).

Agli effetti degli articoli 43 e 45 del codice penale militare di guerra, la dichiarazione di avere adempiuto con fedeltà e onore i propri doveri nelle operazioni o servizi di guerra è rilasciata dal comando del corpo presso cui il militare condannato ha da ultimo prestato servizio prima della cessazione dello stato di guerra, ovvero, se si tratta di corpo disciolto, dal comando del corpo dal quale derivava quello disciolto.

Art. 40.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario).

Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, a' sensi dell'articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformità dell'articolo stesso e dell'articolo 175 del codice penale.

Art. 41.

(Applicazione delle disposizioni della legge comune).

Per quanto non è disposto diversamente da questo capo, e in quanto è possibile, si applicano le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale contenute nel titolo I del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 602, e le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale, contenute nel Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603.

CAPO II.

Disposizioni di coordinamento.

Art. 42.

(Uffici giudiziari, magistrati militari e funzionari di cancelleria o segreteria).

Quando, nelle disposizioni di leggi non abrogate dai codici penali militari, sono indicati uffici giudiziari militari o magistrati militari o funzionari di cancelleria o segreteria con denominazioni diverse da quelle adottate nei codici suddetti, a essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati o i funzionari di cancelleria o segreteria, ai quali i nuovi codici attribuiscono funzioni corrispondenti.

Art. 43.

(Istituti processuali).

Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.

Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.

Art. 44.

(Competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato).

La competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato non è modificata relativamente ai reati, la cui cognizione è ad esso attribuita da espresse disposizioni di leggi speciali.

Art. 45.

(Formule di proscioglimento).

Relativamente alle formule di proscioglimento delle sentenze o delle ordinanze o dei decreti pronunciati nell'istruzione o nel giudizio da organi della giurisdizione militare a' termini delle leggi processuali abrogate, o che siano menzionate nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali, la corrispondenza con le formule adottate dai nuovi codici penali militari si determina nel modo seguente:

1° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perchè la esistenza del fatto imputato è esclusa, e alla dichiarazione di assoluzione perchè l'accusato non è l'autore del fatto imputato o non vi ha preso alcuna parte, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perchè il fatto non sussiste » o « perchè l'imputato non lo ha commesso »;

2° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato, e alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perchè il fatto di cui l'imputato è dichiarato autore o complice non costituisce reato, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perchè il fatto non costituisce reato »;

3° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o di non esservi luogo a procedimento perchè l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta, corrisponde nella istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere « perchè il reato è estinto »;

4° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perchè non risultano indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, e alla dichiarazione di assoluzione perchè la reità dell'accusato non è provata, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere « per insufficienza di prove » e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « per insufficienza di prove ».

Art. 46.

(Imputato).

Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è menzionato l'inquisito, l'imputato o l'accusato, con riferimento ai procedimenti penali militari, si intende che sia indicato l'imputato a' termini dei codici penali militari.

Art. 47.

(Incapacità giuridiche derivanti da sentenza di proscioglimento).

Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenza di proscioglimento di un giudice militare, tale effetto si intende limitato alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

CAPO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 48.

(Procedimenti in corso).

Le norme processuali dei nuovi codici penali militari si applicano a tutti i procedimenti e agli altri affari penali in corso davanti ai tribunali militari, in qualunque stato o grado si trovino, se non è altrimenti stabilito dalla legge.

Gli atti compiuti con l'osservanza delle norme abrogate conservano la loro validità.

Art. 49.

(Proroga di termini).

I termini stabiliti a pena di decadenza che scadono dal 20 settembre 1941-XIX al 10 ottobre 1941-XIX sono prorogati di cinque giorni.

Art. 50.

(Competenza).

I procedimenti penali in corso, nei quali, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio, ovvero sia stata fatta richiesta del decreto di citazione, sono portati al dibattimento davanti al giudice ordinario o al giudice militare, secondo le regole di competenza delle leggi processuali vigenti prima dell'attuazione dei nuovi codici penali militari.

Art. 51.

(Nullità processuali).

Le eccezioni di nullità di atti compiuti nella istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, presso i tribunali militari, sono regolate dalle disposizioni vigenti prima di tale data.

Art. 52.

(Perizie).

Le perizie disposte anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX sono proseguite con le norme della legge processuale abrogata.

Art. 53.

(Impugnazioni).

Le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero delle leggi processuali militari abrogate sono regolate dalle leggi stesse.

Se alla data del 1° ottobre 1941-XIX non è scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dai nuovi codici penali militari, in quanto sia più favorevole all'imputato. La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'art. 49.

Art. 54.

(Contumacia).

Le sentenze soggette a purgazione della contumacia a' termini degli articoli 517 dell'abrogato codice penale per l'esercito e 552 dell'abrogato codice penale militare marittimo, e delle successive modificazioni, continuano a essere sottoposte a purgazione; osservate, per il procedimento successivo, le disposizioni dei nuovi codici penali militari.

Art. 55.

(Esecuzione delle sentenze, in generale).

Alla esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dai nuovi codici penali militari, anche per le sentenze pronunciate anteriormente alla loro attuazione.

Art. 56.

(Esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione).

Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli rticoli 25 e 404 del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, le norme e le istruzioni attualmente vigenti.

Art. 57.

(Disposizioni regolamentari e disposizioni per l'attuazione dell'ordinamento giudiziario militare).

Con altri decreti Reali, saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e per la esecuzione dei codici penali militari di pace e di guerra, nonchè le disposizioni per la graduale attuazione dell'ordinamento giudiziario militare.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione del regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

CAPO IV.

Disposizione finale.

Art. 58.

(Entrata in vigore del presente decreto).

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 88. — MANCINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5101505) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1,50